



COMUNE DI GRAMMICHELE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SUGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE E SUL COSTO DI
COSTRUZIONE ALLE GIOVANI COPPIE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 23/06/2015

E Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 11/12/2015

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Grammichele favorisce, promuove e tutela il diritto alla casa delle giovani coppie che intendano costituire o che abbiano costituito un nucleo familiare.

Il presente Regolamento disciplina i requisiti, le modalità di accesso e l'entità dell'agevolazione sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione connessi alla costruzione di nuove abitazioni per le giovani coppie di coniugi, nubendi e conviventi da destinare alla propria abitazione principale, con esclusione di fabbricati iscrivibili in Catasto nelle categorie catastali A/1 (signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli), in tutte le zone territoriali omogenee del vigente Piano Regolatore Generale.

Per "costruzione" si intende nuova costruzione, ristrutturazione o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Articolo 2 – Definizioni

Per **giovani coppie di coniugi** si intendono nuclei costituiti da coniugi in cui almeno uno dei componenti la coppia abbia non più di 40 anni di età.

Per **giovane coppia di nubendi**, si intende la coppia composta da due soggetti prossimi al matrimonio in cui almeno uno dei componenti la coppia abbia non più di 40 anni di età.

Per **giovane coppia di conviventi** si intende la coppia composta da soggetti di cui almeno uno dei componenti abbia non più di 40 anni di età.

Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Articolo 3 – Entità del beneficio

L'agevolazione sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione consiste nella riduzione del 50% degli stessi.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di agevolazione degli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione va presentata prima del rilascio della concessione edilizia, tramite il Protocollo Generale del Comune di Grammichele.

Nel caso di giovani coppie costituite da coniugi e di giovani coppie di conviventi, residenti nell'immobile oggetto di richiesta di agevolazione, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si dichiara che la stessa trasferirà la propria residenza anagrafica entro i cinquantaquattro (54) mesi successivi al rilascio della concessione edilizia, pena la decadenza del beneficio.

Nel caso di giovani coppie costituite da nubendi, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si dichiara che la coppia contrarrà matrimonio entro quarantotto (48) mesi dal rilascio della concessione edilizia e che la stessa trasferirà la propria residenza anagrafica entro i sei (6) mesi successivi al matrimonio, pena la decadenza del beneficio.

Oltre alla predetta documentazione, valutati da parte del Settore Tecnico i requisiti di cui al successivo articolo 4, i richiedenti devono produrre garanzia fidejussoria per un importo pari al beneficio concesso, nonché dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara:

- Di obbligarsi a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto del beneficio nei successivi cinque anni dalla data di trasferimento in esso della residenza anagrafica;
- Di obbligarsi a non trasferire a terzi, i diritti reali di qualunque natura sull'immobile nei successivi cinque anni dalla data di trasferimento in esso della residenza anagrafica.

La concessione del beneficio e gli estremi della garanzia vanno citati nella concessione edilizia.

La garanzia fidejussoria in caso di pagamento rateale degli oneri concessori deve coprire oltre che il beneficio concesso del 50%, anche la componente degli oneri di urbanizzazione. La durata della garanzia prestata deve essere almeno pari alla durata del pagamento rateale, fermo restando che essa va rinnovata per l'ulteriore periodo di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo, pena il decadere del beneficio.

La giovane coppia potrà usufruire dell'agevolazione solo una volta, indipendentemente da futuri cambi di residenza o dal possesso di diritti reali su più immobili da parte della stessa.

Articolo 5 – Requisiti

Le giovani coppie devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) Almeno uno dei due componenti della coppia deve avere non più di 40 anni di età, quindi non più di 41 anni compiuti, al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
- b) **In tutti i casi** i componenti della coppia possono possedere diritti di proprietà, usufrutto, di uso o di abitazione, su altri fabbricati per civile abitazione.

La pertinenza, iscritta o iscrivibile in Catasto nelle categorie catastali C/6 (garage) e C/2 (locale di deposito), che sia contigua al fabbricato per il quale si chiede l'agevolazione, rientra nella concessione del beneficio se interessata dall'intervento edilizio.

Articolo 6 – Verifiche

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.